



**TOMASSETTI & PARTNERS**

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

**NUMERO 2 DEL 6 SETTEMBRE 2024**

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"**

Con il c.d. "Decreto Omnibus" (D.L. 113/2024) entrato in vigore il 10.08.2024, sono state introdotte disposizioni in diversi ambiti. In questa scheda riepiloghiamo le novità fiscali.

Pagina 4

■ **IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL "DECRETO CORRETTIVO"**

Il concordato preventivo biennale è stato recentemente interessato da alcune novità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 05.08.2024 del D.Lgs 108/2024 ("Decreto Correttivo"). Le novità riguardano sia i soggetti ISA che i soggetti forfettari. In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

Pagina 14

■ **INDENNITA' ISCRO**

La Circolare INPS 84 del 23 luglio 2024 ha fornito le istruzioni riguardanti i requisiti, l'importo, la durata e le modalità di accesso all'indennità ISCRO. La prestazione è stata ulteriormente disciplinata nella legge di bilancio 2024 e nel cd. Decreto coesione 2024. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

pagina 21

## SCADENZARIO


---

■ **SCADENZARIO DAL 06.09.2024 AL 20.09.2024**

Pagina 26



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultimo periodo.

### ETS, incentivo assunzione disabili: regole e istruzioni per le domande

Il [DPCM 27 giugno 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024, stabilisce le **modalità per l'ammissione, la quantificazione e l'erogazione dei contributi** del Fondo destinato a promuovere e valorizzare le **competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità** negli **enti del Terzo settore**, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS. L'incentivo consiste in un **contributo di 12mila euro a forfait cui si aggiunge una somma mensile** per i primi mesi di lavoro. Si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato o conversioni di rapporti a termine **effettuate entro il 30 settembre 2024**, c'è ancora tempo quindi per effettuarle. Le domande devono essere **presentate all'INPS tramite modalità telematica** dal 2 settembre 2024 **al 31 ottobre 2024**, corredate da una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie. Le domande devono essere presentate:

- ◆ dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari
- ◆ dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), autenticandosi con la propria identità digitale - SPID o CNS o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) - attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", selezionando "INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)",
- ◆ [utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf \(Allegato n. 2\)](#) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante con copia del documento di identità in corso di validità.


Inoltre, deve essere allegato anche il file.csv, utilizzando il [template di cui all'Allegato n. 3](#) secondo le indicazioni fornite nell'[Allegato n. 4](#), utili per l'istruttoria delle domande:

- ◆ le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro
- ◆ l'IBAN su cui effettuare l'eventuale erogazione del contributo
- ◆ i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità

### Perdita bonus prima casa per forza maggiore: la Cassazione detta le regole



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
[info@mt-partners.it](mailto:info@mt-partners.it)  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Con la pronuncia n 20557/2024 la Cassazione affronta il tema **dell'applicabilità della forza maggiore in relazione alla decadenza dalle agevolazioni fiscali**, in particolare riguardo all'obbligo di rivendere un immobile entro tre anni per mantenere il beneficio dell'imposta di registro ridotta all'1%.

La Corte ha ribadito che, affinché la forza maggiore possa essere invocata, **l'impedimento deve essere imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente**.

Se tali condizioni sono soddisfatte, l'inadempimento di un obbligo fiscale non può comportare la decadenza dal beneficio concesso, ed inoltre rappresenta una causa di non punibilità in ambito tributario per il contribuente che commetta una violazione per cause a lui non imputabili.

### **Società semplice: l'immobile in godimento al socio non produce reddito**

Secondo la Cassazione in merito all'immobile in godimento di un socio **non è applicabile alla società semplice la disciplina di sfavore prevista per le imprese commerciali**. In particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 17441, pubblicata il 25 giugno 2024, si è pronunciata sul discusso tema dell'imponibilità del **reddito figurativo scaturente dall'attribuzione dell'uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci**. La Corte puntualizza che "il presupposto dell'imposizione di detti redditi è [...] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice", per cui emana il seguente principio di diritto: "la disposizione della lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice".

### **Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi**


Con [l'Ordinanza n 19684 del 2024](#) la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro della **esenzione IMU** per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro.

In particolare, viene statuito che **il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica**.

Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.

Concludiamo informando che:

- ♦ E' stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale** del 3 settembre l'[Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche](#) e del [portale telematico \(BDSR\)](#) del Ministero del turismo **per l'assegnazione del CIN**. Ricordiamo che la fase sperimentale è terminata lo scorso 1° settembre e il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale e chi **non provvederà entro i primi di novembre sarà soggetto a sanzioni**
- ♦ **il termine per il pagamento della V rata della rottamazione quater viene prorogato** dal 31 luglio **al 15 settembre**. Attenzione al fatto che, considerati i soliti 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), **saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024**.

### INFORMAZIONE FISCALE

#### OGGETTO: NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"

Con il c.d. "**Decreto Omnibus**" ([D.L. 113/2024](#)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2024 ed **entrato in vigore il 10.08.2024**, sono state introdotte **disposizioni** in diversi ambiti.

Nella presente scheda riepiloghiamo le **novità** in ambito **fiscale**.

#### NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

Art. 1

Si incrementa lo **stanziamento** per il **credito d'imposta investimenti ZES unica**, e si stabilisce che, a **pena di decadenza** dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato l'apposita **comunicazione** (entro il 12.07.2024) devono inviare all'Agenzia delle Entrate:

- ◆ **dal 18.11.2024 al 02.12.2024;**
- ◆ una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta **realizzazione**, **entro** il termine del **15.11.2024**, degli **investimenti indicati** nella comunicazione a suo tempo presentata.

Tale comunicazione integrativa, a **pena** dello **scarto** della stessa:

- 1 reca l'indicazione dell'**ammontare** del **credito di imposta maturato** in relazione agli **investimenti effettivamente realizzati** e delle relative fatture elettroniche
- 2 è corredata dagli **estremi** della **certificazione** prevista dalla legge
- 3 deve indicare un **ammontare** di **investimenti effettivamente realizzati non superiore** a quello riportato nella **comunicazione inviata**

Con **provvedimento** saranno approvati il **modello** di **comunicazione integrativa**, le relative **istruzioni**, e le relative **modalità di trasmissione**.

In merito all'istituzione del **Registro** delle **tecnologie** per il **fotovoltaico**, tenuto da **ENEA**, volto a **catalogare** gli **impianti fotovoltaici** e le **celle** ai fini del **credito di imposta transizione 5.0**, viene chiarito che:

- ◆ sia gli **impianti fotovoltaici**,
- ◆ che le relative **celle**,

devono essere **prodotte** negli **Stati membri dell'UE** (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente).




Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

<p><b>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO-DOMICILIATI</b></p> <p>Art. 2</p>	<p>Si <b>innalza</b> da 100.000 a <b>200.00 euro</b> l'importo previsto per l'applicazione dell'<b>imposta sostitutiva</b> sui <b>redditi prodotti</b> all'estero realizzati dai c.d. "<b>neo-domiciliati</b>", ossia le <b>persone fisiche</b> che <b>trasferiscono</b> la <b>propria residenza</b> fiscale in <b>Italia</b>.</p> <p>Tale disposizione si applica ai <b>soggetti</b> che hanno <b>trasferito</b> nel territorio dello <b>Stato</b> la <b>residenza successivamente</b> al <b>10.08.2024</b>.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p>Art. 3</p>	<p>Ai fini <b>IVA</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>fino al 31.12.2024</b> possono essere considerate <b>fuori campo IVA prestazioni rese</b> dalle <b>ASD</b> e <b>SSD</b> nei <b>confronti</b> dei <b>soggetti individuati</b> dalla norma;</li><li>◆ a partire <b>dal 01.01.2025</b> <b>verrà meno</b> la previsione del "<b>fuori campo IVA</b>", e le <b>prestazioni</b> rese da tali soggetti saranno <b>esenti</b> da imposta a <b>condizione</b> che gli <b>statuti</b> prevedano che <b>non</b> siano <b>distribuibili utili</b>.</li></ul>





## TOMASSETTI & PARTNERS

**CREDITO DI  
IMPOSTA PER  
INVESTIMENTI  
PUBBLICITARI IN  
FAVORE DI LEGHE  
E SOCIETÀ  
SPORTIVE  
PROFESSIONISTICHE  
E DI SOCIETÀ E  
ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE**

Art. 4

Si estende il "Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche" agli **investimenti effettuati nel periodo 10.08.2024 – 15.11.2024** da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali **in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- ◆ **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- ◆ **società sportive professionistiche;**
- ◆ **SSD e ASD** iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L'**investimento** in campagne pubblicitarie **non** deve essere **inferiore a euro 10.000** e riguarda soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali. Sono **esclusi** gli **investimenti** in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di **soggetti** che aderiscono al **regime previsto** dalla **Legge 398/1991**.

Il **credito** d'imposta è **utilizzabile:**

- ◆ **esclusivamente** in **compensazione** c.d. "**orizzontale**"
- ◆ previa **istanza** diretta al **Dipartimento dello sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti dei **regolamenti "de minimis"**.

L'incentivo spetta a **condizione** che i **pagamenti** siano **effettuati** con **versamento bancario** o **postale** ovvero mediante altri **sistemi di pagamento tracciabili**.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### MODIFICHE IN MATERIA IVA

Art. 5

Si precisa che si applica l'**aliquota IVA** al 5% **all'erogazione** di **corsi** relativi all'**attività sportiva invernale** (sempreché tali **prestazioni non** siano già **esenti** da IVA).

La disposizione pone specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ossia:

**a** sotto il profilo **oggettivo**, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali **lo sci, lo snowboard, lo slittino** eccetera

**b** sotto il profilo **soggettivo**, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i **corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi** regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci

Viene prevista l'**applicazione** dell'**aliquota IVA** del **5%** alle **cessioni di cavalli:**

- ◆ destinati a **finalità diverse** da quelle **alimentari**;
- ◆ che hanno luogo **entro 18 mesi** dalla **nascita** dei **puledri** stessi.



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

*Commercialisti - Revisori dei Conti*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### TASSAZIONE DEI REDDITI DI TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 6

Si istituisce l'opzione per un **regime di imposizione sostitutiva** dell'**IRPEF** e delle relative **addizionali**, applicabile a partire **dal periodo d'imposta 2024**, per i **redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri** residenti nei **Comuni** di cui all'allegato 1 al Decreto, ossia:

#### LOMBARDIA

##### PROVINCIA      COMUNE

**Bergamo** Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve

**Brescia** Ponte di Legno

**Lecco** Bulciago, Molteno

**Monza e Brianza** Barlassina, Briosco, Cogliate, Giuszano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano

**Sondrio** Andalo Valtellino, Bema

**Varese** Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate

#### PIEMONTE

##### PROVINCIA      COMUNE

**Verbano-Cusio-Ossola** Stresa

**Vercelli** Alagna, Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Molliia Piode, Rassa, Rimella, Rossa

#### TRENTINO ALTO ADIGE

##### PROVINCIA      COMUNE

**Bolzano** Martello

**Trento** Peio, Rabbi

#### VALLE D'AOSTA

##### PROVINCIA      COMUNE



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti


Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

<p><b>PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</b></p> <p>Art. 7, commi 1 e 2</p>	<p>Il <b>termine di versamento della prima rata</b> delle <b>imposte</b> dovute per la cd. <b>Rottamazione di magazzino è differito al 30.09.2024</b> per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29.09.2024.</p> <p>Se a causa della proroga il <b>termine di versamento della prima rata scade successivamente</b> a quello previsto per il versamento della <b>seconda rata</b>, quest'ultimo termine è <b>differito anch'esso al 30 settembre 2024</b>.</p>
<p><b>PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</b></p> <p>Art. 7 comma 3</p>	<p>Vengono <b>prorogati al 30.11.2024</b> (rispetto alla data inizialmente prevista del 30.06.2024) i <b>termini</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il <b>versamento dell'imposta sostitutiva</b></li><li>b) la <b>redazione della perizia giurata di stima</b></li></ul> <p>Ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ricordiamo che la norma fa riferimento alla <b>rivalutazione dei valori di acquisto</b> delle <b>partecipazioni negoziate</b> e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, così come dei <b>terreni edificabili</b> e con destinazione agricola, <b>posseduti alla data del 01.01.2024</b>.</p>





## TOMASSETTI & PARTNERS

### SOSTEGNO AL TURISMO NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI E DELLE AREE SCIISTICHE DELLA DORSALE APPENNINICA

Art. 20

Al fine di **contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose** e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, **nei comuni montani degli Appennini**, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **un contributo a fondo perduto** in favore con le seguenti caratteristiche:

#### CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA

#### REQUISITI **appartenere a una delle seguenti categorie:**

- ◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
- ◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
- ◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;
- ◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;
- ◆ agenzie di viaggio;
- ◆ tour operator;
- ◆ gestori di stabilimenti termali;
- ◆ imprese turistico-ricettive
- ◆ imprese di ristorazione

svolgere la propria attività nei comuni ubicati **all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.**

aver subito nel periodo dal 01.11.2023 al 31.03.2024, **una riduzione dei ricavi,, non inferiore al 30%** rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



**TOMASSETTI & PARTNERS**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.




Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

*Commercialisti - Revisori dei Conti*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

INFORMAZIONE FISCALE

### OGGETTO: IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”


Il concordato preventivo biennale<sup>1</sup> è stato recentemente interessato da **alcune novità** con la **pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 05.08.2024 del **D.Lgs 108/2024** (“Decreto Correttivo”).

Le novità riguardano sia i **soggetti ISA** che i **soggetti forfettari**.

In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è finalizzato alla <b>definizione, per un biennio, del reddito</b> imponibile derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni (contribuenti con partita iva).</p> <p>Al CPB posso accedere i <b>soggetti titolari di reddito di impresa o derivante da esercizio di arte e professioni</b> che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)</li><li>2) adottano il <b>regime forfettario</b></li></ol> <p>La disciplina di questo istituto è normata nel D.Lgs 13/2024, al quale hanno fatto seguito i Decreti attuativi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. per i soggetti ISA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il <b>14.06.2024 (Decreto ISA)</b></li><li>2. per i soggetti forfettari pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <b>18.07.2024 (Decreto Forfettari)</b>.</li></ol> <p>Successivamente l'istituto è stato modificato mediante il c.d. “<b>Decreto Correttivo</b>” (<a href="#">D.Lgs 108/2024</a>), in commento.</p>


<sup>1</sup> misura introdotta con il **D.Lgs 13/2024** in attuazione dei principi della riforma fiscale





## TOMASSETTI & PARTNERS

<b>TERMINE ACCETTAZIONE PROPOSTA</b>	<p>Si <b>posticipa a regime il termine di adesione al CPB dal 30 giugno al 31 luglio</b>, ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Solamente per <b>il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31.10.2024</b>, ovvero al nuovo termine per la presentazione del modello REDDITI/IRAP 2024.</p>
<b>REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO</b>	<p>Il Decreto correttivo puntualizza i requisiti di accesso al Concordato con riferimento all'assenza di debiti tributari pregressi.</p> <p>Si prevede che <b>possono accedere al CPB</b> i soggetti che, con riferimento al <b>periodo d'imposta precedente</b> a quello cui si riferisce la proposta (2023) <b>non hanno</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>debiti per tributi</b> amministrati dall'Agenzia delle Entrate; oppure</li><li>◆ <b>debiti contributivi</b>.</li></ul> <p>I debiti così individuati rilevano per l'esclusione dal CPB se <b>definitivamente accertati</b> con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.</p> <p><b>Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione</b> sino a decadenza dei relativi benefici.</p> <p>Sono ammessi al concordato i contribuenti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), <b>hanno estinto i debiti tributari/ contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a euro 5.000</b> (compresi interessi e sanzioni).</p>





## TOMASSETTI & PARTNERS

<b>NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE</b>	<p>Sono state aggiunte le seguenti <b>cause di esclusione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ con riferimento al <b>periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento</b>, nell'esercizio d'impresa / lavoro autonomo, di <b>redditi / quote di redditi</b>, comunque denominati, <b>in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile</b>, in misura superiore al <b>40% del reddito</b> d'impresa / lavoro autonomo;</li><li>◆ <b>adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfettario</b> ossia, passaggio dal regime ordinario per il 2023 al regime forfettario per il 2024;</li><li>◆ <b>operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone / associazione professionale</b> di cui all'art. 5, TUIR, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024).</li></ul>
----------------------------------	---



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

*Commercialisti - Revisori dei Conti*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO/ IMPRESA

Per determinare, rispettivamente, il **reddito da lavoro autonomo concordato** e il **reddito d'impresa concordato**, con l'approvazione del **Decreto Correttivo** sono previste **ulteriori componenti da escludere dalla determinazione del reddito concordato**.

**Reddito lavoro autonomo concordato – componenti da escludere dal calcolo**

**Art. 15 del D.Lgs 13/2024 Art. 4, comma 1, lettera e)**

plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54

**i corrispettivi** percepiti a seguito di **cessione della clientela o di elementi immateriali** di cui al comma 1-quater del citato art. 54

redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, TUIR

**Reddito d'impresa concordato – componenti da escludere dal calcolo**

Art. 16, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 13/2024 Art. 4, comma 1, lettera f)

plusvalenze/sopravvenienze attive, nonché minusvalenze/sopravvenienze passive (lett. a)

**perdite su crediti** di cui all'art. 101 del TUIR.

**(componente aggiuntiva da escludere)**

redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/ associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società/enti di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR (lett. b)

**utili /perdite** derivanti da partecipazioni **in società di persone/ associazioni professionali** di cui all'art. 5 del TUIR, o in **società di capitali trasparenti**, o **utili distribuiti**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da **società/enti** (spa, srl eccetera)

**(sostitutiva alla lettera b).**

Con riferimento al reddito d'impresa, il Decreto Correttivo prevede che il contribuente possa **computare in diminuzione le perdite fiscali** conseguite nei



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it


P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

<b>DETERMINAZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</b>	<p>Il Decreto correttivo recepisce nella determinazione del Valore della Produzione Netta (VPN) le novità introdotte per la determinazione del reddito concordato. Si prevede che il valore della produzione netta proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie.</p> <p>In ogni caso, <b>il valore della produzione netta non può essere inferiore ad euro 2.000.</b></p>
<b>NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA</b>	<p>Il <b>concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta</b> nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ modifica dell'attività esercitata nel biennio concordato rispetto all'attività esercitata nel periodo di imposta precedente, tranne nel caso in cui per la nuova attività sia previsto il medesimo ISA</li><li>◆ cessazione dell'attività.</li></ul> <p>Il Decreto correttivo in esame introduce <b>nuove cause di esclusione</b>, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>adesione al regime forfettario;</b></li><li>◆ operazioni di <b>fusioni, scissioni, conferimento</b> ovvero <b>modifica della compagine sociale di società di persone/associazioni professionali</b> di cui all'art. 5 Tuir.</li><li>◆ <b>ricavi/compensi dichiarati superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA</b> (euro 5.164.569), ovvero ricavi /compensi di <b>ammontare superiore a euro 7.746.853,</b></li></ul> <p>Invece, per i <b>soggetti in regime forfettario</b> è prevista una <b>nuova causa di esclusione</b>, vale a dire <b>ricavi/ compensi dichiarati (e incassati) superiori del 50% rispetto al limite di euro 100.000</b> ovvero ricavi/compensi di ammontare <b>superiore ad euro 150.000.</b> Si ricorda che per i <b>contribuenti forfettari</b> il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ modifica l'attività svolta nel 2024 rispetto a quella svolta nel 2023, salvo il caso in cui la nuova attività abbia lo stesso coefficiente di redditività della precedente;</li><li>◆ cessa l'attività.</li></ul>





## TOMASSETTI & PARTNERS

### REGIME OPZIONALE IMPOSTA SOSTITUTIVA

Si prevede in via **opzionale un'imposta sostitutiva sulla differenza** (positiva) tra il **reddito concordato e quello dichiarato** per il periodo di imposta antecedente.

**Per i soggetti ISA** si prevedono aliquote di imposta differenziate in base al punteggio Isa ottenuto nel periodo precedente a quello di applicazione della proposta, e nello specifico aliquote di imposta decrescenti al crescere del punteggio di affidabilità del contribuente:

- ◆ l'**aliquota del 15%** si applica per i contribuenti che ottengono un **punteggio Isa inferiore a 6**;
- ◆ l'**aliquota del 12%** interessa i soggetti che ottengono un punteggio **pari o superiore a 6 e inferiore a 8**;
- ◆ quando il **punteggio è pari o superiore a 8** si applica l'**aliquota del 10%**.

Analoga disposizione è prevista per i **soggetti in regime forfettario**, sebbene, come noto, non applichino la disciplina Isa.

L'imposta sostitutiva su base opzionale prevede la medesima base imponibile: la differenza positiva tra reddito concordato e quello dichiarato per il 2023.

Le **aliquote** previste sono due:

- ◆ **10%**;
- ◆ **3%** in caso di **forfettari "start-up"** (primi 5 periodi di imposta).

Sia per i soggetti Isa che per i forfettari, l'**imposta sostitutiva** va corrisposta entro i **termini di versamento del saldo delle imposte sul reddito** dovute per il periodo d'imposta concordato.

In caso di **rinnovo del concordato**, l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva ha luogo come segue:


#### SOGGETTI DESCRIZIONE

**ISA** si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16

**in regime forfettario** si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M




## TOMASSETTI & PARTNERS

<p><b>EVENTI ECCEZIONALI E CESSAZIONE CPB</b></p>	<p>Si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs 13/2024 il concordato cessa di produrre effetti al <b>verificarsi di casi eccezionali</b> (individuati da Decreto MEF) che <b>determinano una riduzione del reddito effettivo/VPN effettivi eccedente il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.</b></p> <p>Il Decreto correttivo <b>riduce da 50% a 30% la percentuale di scostamento</b> che determina la cessazione degli effetti del concordato, in presenza di eventi eccezionali.</p> <p>Analoga disposizione è prevista per i <b>soggetti in regime forfettario.</b></p>
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
*Commercialisti - Revisori dei Conti*  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### INFORMAZIONE FISCALE

#### OGGETTO: INDENNITA' ISCRO

La [Circolare Inps 84 del 23 luglio 2024](#) ha fornito le **istruzioni riguardanti i requisiti, l'importo, la durata e le modalità di accesso all'indennità ISCRO**, resa strutturale a partire dallo scorso 1° gennaio. La prestazione ha trovato **applicazione in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023**, ed è stata ulteriormente disciplinata nella legge di bilancio 2024 e nel cd. Decreto coesione 2024.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

INDENNITA' ISCRO	
<b>PREMESSA</b>	<p>La Legge di bilancio 2021 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023, <b>l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</b>, erogata dall'Inps a <b>beneficio dei soggetti iscritti alla Gestione separata</b>, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Al termine del triennio di sperimentazione, il legislatore <b>ha disciplinato in via strutturale</b> l'indennità ISCRO a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p> <p>Ulteriori modifiche normative sono intervenute con il Decreto Coesione 2024.</p> <p>Alla luce delle novità, l'Inps è intervenuta con la <a href="#">Circolare del 23 luglio 2024 numero 84</a> con l'obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e indicazioni operative con riguardo <b>ai soggetti destinatari dell'ISCRO, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure di presentazione delle istanze di accesso.</b></p>



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

<b>DESTINATARI</b>	<p>L'ISCRO spetta, previa domanda, ai <b>soggetti iscritti alla Gestione separata</b> Inps, i quali <b>esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo</b>.</p> <p>Come chiarito dall'Inps l'indennità è <i>"riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei requisiti"</i>.</p>
--------------------	---



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

*Commercialisti - Revisori dei Conti*


Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

<b>REQUISITI</b>	<p>ISCRO spetta ai soggetti sopra descritti che possono far valere, congiuntamente, i seguenti requisiti oltre all'iscrizione alla Gestione separata:</p> <p style="text-align: center;"><b>REQUISITI INDENNITA' ISCRO</b></p> <p><b>Non essere titolari di trattamento pensionistico</b> diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie il richiedente la prestazione <b>non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche solo parzialmente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;</li><li>◆ Delle forme previdenziali compatibili con l'AGO;</li><li>◆ Della Gestione separata</li><li>◆ Degli enti di previdenza.</li></ul> <p>ISCRO è <b>incompatibile con la prestazione APE sociale</b>.</p> <p>L'indennità è al contrario <b>compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità</b>.</p> <p><b>Non essere beneficiari di Assegno di inclusione</b> questo requisito <b>deve permanere durante l'intero periodo di fruizione di ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione</b></p> <p>Aver <b>prodotto un reddito di lavoro autonomo</b>, nell'anno precedente la presentazione della domanda, <b>inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti</b> all'anno precedente alla presentazione dell'istanza il richiedente <b>deve aver prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno che precede quello di presentazione della domanda</b>.</p> <p>Esempio la domanda di ISCRO è presentata nell'anno corrente. Il reddito da lavoro autonomo da assumere è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (anno precedente alla presentazione della domanda) che dev'essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).</p> <p>Sono esclusi dalla normativa altre tipologie di reddito, <b>come quello da lavoro</b></p>
------------------	--





## TOMASSETTI & PARTNERS

<b>IMPORTO DELL'INDENNITÀ ISCRO</b>	<p>L'indennità ISCRO è <b>pari al 25%, su base semestrale</b>, della <b>media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati</b> dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.</p> <p>La prestazione ISCRO <b>non possa essere di importo mensile inferiore a 250,00 euro e nemmeno superiore a 800,00 euro mensili</b>.</p>
<b>DURATA</b>	<p>La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità, <b>con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non comporta alcun accredito di contribuzione figurativa</b>.</p> <p>L'indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.</p>



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

*Commercialisti - Revisori dei Conti*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### DOMANDA

Per fruire dell'indennità ISCRO, erogata dall'Inps direttamente al beneficiario, i **soggetti interessati devono presentare apposita domanda all'Istituto** esclusivamente in via telematica, dal 15 giugno di ogni anno **entro il 31 ottobre di ciascun anno** di fruizione, utilizzando i canali telematici messi a disposizione per cittadini e istituti di patronato sul portale "[inps.it](http://inps.it)".

La domanda potrà essere presentata accedendo alla sezione "[Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche](#)".

Una volta autenticati (con le credenziali SPID, CIE o CNS) sarà necessario selezionare "*Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)*".

In alternativa alla domanda in autonomia è possibile avvalersi dei servizi degli Istituti di Patronato o del Contact center Inps.

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in presentazione della domanda **l'assicurato deve autocertificare i redditi prodotti** per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell'Inps.

In quest'ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l'Istituto.






## TOMASSETTI & PARTNERS

<b>REGIME FISCALE DELL'INDENNITÀ ISCRO</b>	<p>La somma percepita dall'Inps a titolo di ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. L'Istituto applica sul reddito riconosciuto ai soggetti percipienti la <b>ritenuta a titolo di acconto del 20%</b>.</p> <p>Per i richiedenti che dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario tale ritenuta non dev'essere applicata.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
*Commercialisti - Revisori dei Conti*  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



**TOMASSETTI & PARTNERS**

SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 06.09.2024 AL 20.09.2024

Lunedì 16 settembre 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** devono provvedere al versamento della **5° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

**Il differimento al 15 settembre 2024 (16 settembre in quanto il 15 cade di domenica) del termine di pagamento della rata della c.d. "Rottamazione-quater", con scadenza 31 luglio 2024 è stato definito dal recente Decreto Correttivo approvato il 26 luglio e pubblicato in GU n. 182 del 5 agosto 2024.**

La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**.



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

*Commercialisti - Revisori dei Conti*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì 16 settembre 2024


I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i **soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono **versare la 4° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,83%**.

**Per i soggetti che hanno scelto** di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio**, si tratta della **3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**, **si tratta della 2° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,18%**.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì 16 settembre 2024

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **7° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 1,98%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **3° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della 2° rata.**



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì 16 settembre 2024

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione** delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

Lunedì 16 settembre 2024

I **contribuenti Iva mensili** devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** dovuta **per il mese di agosto** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 settembre 2024

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì 16 settembre 2024

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 16 settembre 2024


Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì 16 settembre 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì 16 settembre 2024

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Lunedì 16 settembre 2024


**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **agosto 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 settembre 2024

**I sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di agosto**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì 16 settembre 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **agosto** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 settembre 2024

**I Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di agosto** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 settembre 2024


I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 settembre 2024

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Venerdì **20 settembre 2024**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel  **mese di agosto** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

*Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**Marco Tomassetti**

Studio Tomassetti & Partners



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M